



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese [redacted] [redacted]

TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

composta dai Sigg. Magistrati:

- 1. Dr. [redacted] - Presidente est-
- 2. Dr. [redacted] - Giudice
- 3. Dr. [redacted] - Giudice

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dr. [redacted] e con l'assistenza del Sig.Dr. [redacted] ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
det.p.q.c. presente, dif. Avv. [redacted] di fid. e Avv. [redacted]
[redacted] di fid., solo il primo presente,

P.C. [redacted] e Associazione Giraffa Onlus, assist. dall' Avv. Andreina Orlando in sostituzione dell' Avv. M.P. Vigilante

IMPUTATO

(VEDI FOGLIO ALLEGATO)

Conclusioni delle parti
PM condanna alla pena di anni 8 di recl
P.C. si riporta alle conclusioni depositate e nota spese
Difesa assoluzione

N. [redacted] R.G.P.M.

N. [redacted] R.G.Trib.

N. [redacted] Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [redacted]

TRASMESSA AL P.G. [redacted]

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod. 71ME.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es

cpp il _____

1

IMPUTATO

██████████
A) Artt. 110, 81 cpv, 629, 1° e 2° co., c.p. perché, agendo in concorso e riunito ad altre persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiva atti di estorsione in danno di ██████████ ██████████ (cittadina nigeriana); e ciò in quanto, dopo aver fatto giungere in Italia la ██████████ con la falsa promessa di un lavoro regolare e con l'impegno (consacrato dalle conseguenze mortali, in caso di inadempimento, derivanti dall'essere stata sottoposta al rituale magico-religioso del voodoo) a corrispondere all'██████████ la somma di € 40.000,00, mediante minacce di morte derivanti dalla rinnovazione dei predetti rituali voodoo, costringeva la donna, anche con frequenti percosse, a prostituirsi in

diversi luoghi del territorio italiano e a farsi consegnare il provento (pari a complessivi € 7.000,00) dell'attività di meretricio


in ██████████ dal settembre 2008 sino al maggio 2011

B) Artt. 3 n. 8), 4 n. 7) I. 75/58 perché, avendo percepito il provento dell'attività di meretricio svolto da ██████████ ██████████ e da altre tre donne, non compiutamente identificate, sfruttava la prostituzione di più persone

In ██████████ dall'ottobre 2008 all'ottobre del 2009

C) omissis

2



Svolgimento del processo

Con decreto del 22 maggio [REDACTED], il Giudice per le indagini preliminari di Bari disponeva il giudizio immediato, innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, nei confronti di [REDACTED], chiamato a rispondere, in concorso con altre persone non identificate, del reato di estorsione continuata nei confronti di [REDACTED], cittadina di nazionalità nigeriana, per averla costretta, attraverso sottoposizione a riti *voodoo* e frequenti percosse, a prostituirsi in diversi luoghi del territorio italiano ed a consegnargli i proventi dell'attività di meretricio, consumato in [REDACTED] nel periodo dal settembre 2008 al maggio 2011, nonché del reato di sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 3 n. 8), 4 n. 7) l. 75/1958 per aver percepito i proventi dell'attività di meretricio svolta da [REDACTED] ed altre tre donne, consumato in [REDACTED] nel periodo dall'ottobre 2008 all'ottobre 2009.

All'udienza del [REDACTED], presente l'imputato, in stato di detenzione cautelare in carcere in relazione ai predetti titoli di reato, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento e, provvedendo sulle istanze di prova formulate dalle parti, ammetteva quelle orali (esame testi indicati nelle liste ed esame imputato) e disponeva rinvio per l'escussione di testi a carico.

All'udienza del [REDACTED] nominato un interprete all'imputato presente, il Tribunale, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 493, comma 3 c.p.p., disponeva l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'informativa di p.g. del 7.03.2012 con i relativi allegati, della relazione di servizio del Sovrintendente di P.S. [REDACTED] del [REDACTED], del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [REDACTED] nelle date del [REDACTED] e [REDACTED]; inoltre, rilevato che il Pubblico Ministero vi rinunciava, senza l'opposizione delle altre parti, il Tribunale revocava l'ordinanza con la quale aveva ammesso l'esame dei testi a carico.

All'udienza del [REDACTED], il Tribunale preliminarmente rigettava per difetto dei presupposti l'istanza delle parti di riunione del processo ad altro, per reato connesso, pendente a carico di [REDACTED]; quindi disponeva rinvio per

l'esame dei testimoni indicati dalla difesa.

All'udienza del [REDACTED], il processo veniva rinviato per l'assenza dei testimoni regolarmente citati.

All'udienza del [REDACTED], il Tribunale, stante il mutamento della composizione del collegio giudicante e acquisito il consenso delle parti, dichiarava utilizzabili gli atti compiuti mediante lettura; quindi si procedeva all'esame della teste [REDACTED] e, all'esito, stante la rinuncia del difensore, rispetto alla quale le altre parti non si opponevano, il Tribunale revocava l'ordinanza con la quale aveva ammesso l'esame del testimone [REDACTED]; infine, su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale disponeva per l'udienza di rinvio la citazione dei testimoni, non potuti indicare in precedenza, [REDACTED] e [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED], esaminati i suddetti testi, il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., del verbale di interrogatorio reso dall'imputato al Giudice per le indagini preliminari di Pisa il [REDACTED], nonché, sull'accordo delle parti, di quello reso da [REDACTED] il [REDACTED]; quindi, dopo le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, il Tribunale dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, rinviando il procedimento per la discussione.

All'udienza del [REDACTED], il Tribunale, sentite le conclusioni delle parti, così come riportate a verbale, nonché lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile, pronunciava sentenza dando lettura del solo dispositivo.

Motivi della decisione

Il procedimento a carico dell'imputato "per i reati di cui alla rubrica origina dalla denuncia, presentata da [REDACTED] presso gli uffici della Questura di [REDACTED] in data [REDACTED], relativa alle violenze e minacce di morte dalla stessa subite, anche mediante la sottoposizione a riti *voodoo*, dapprima da tale "[REDACTED]" (cittadino nigeriano residente in un villaggio ubicato nei pressi di Benin City, ove anch'ella viveva) per lasciare la Nigeria e raggiungere clandestinamente il territorio italiano, ove avrebbe dovuto incontrare tale "[REDACTED]" (indicato da "[REDACTED] come suo figlio); quindi, una volta giunta in Italia, da parte di

4

quest'ultimo affinché vi esercitasse il meretricio e gliene consegnasse i proventi. La successiva attività di indagine, compiuta attraverso il coordinamento di diversi nuclei di polizia operanti sul territorio nazionale, aveva quale preliminare finalità quella di individuare riscontri sì da vagliare l'attendibilità del racconto fornito dalla denunciante e, pertanto, constava di controlli e accertamenti riguardo al tempo del suo arrivo in Italia, ai successivi luoghi di permanenza nel territorio, alle persone indicate come presenti in tali luoghi, alle restanti circostanze di fatto che arricchivano il contenuto delle sue dichiarazioni. Si accertava così che [redacted] aveva effettivamente fatto ingresso clandestino in Italia il [redacted], come da annotazione del suo passaggio nei registri del Centro Accoglienza per i profughi di Lampedusa. Si procedeva poi all'individuazione degli immobili ove [redacted] aveva dichiarato di esser stata condotta da "S. [redacted]" dopo il suo sbarco in Sicilia. In particolare, con riferimento al primo, in Bari alla [redacted] identificato il proprietario ed eseguito un controllo di polizia nei confronti di coloro che lo occupavano, emergeva che l'immobile era stato concesso in locazione da [redacted] alla cittadina nigeriana [redacted], che lo aveva occupato dal [redacted] sino al [redacted], giorno in cui lo aveva liberato a seguito di anticipata disdetta dal contratto; [redacted] era riconosciuta da [redacted], attraverso individuazione fotografica, come la fidanzata di [redacted], come colei con la quale aveva convissuto nel predetto immobile, infine come colei che le procurava i profilattici e gli indumenti necessari e la accompagnava quotidianamente sui luoghi del meretricio (lungomare S. [redacted] di Bari); [redacted] era, invece, nello stesso modo, riconosciuto, come colui il quale [redacted] conosceva per [redacted], fidanzato di [redacted] autore di altro rito voodoo dopo quello praticato dal padre [redacted] in Nigeria, finalizzato a costringerla a prostituirsi ed a consegnargliene i proventi; [redacted] era altresì riconosciuto dal proprietario dell'immobile [redacted], anche lui chiamato ad operare un'individuazione fotografica, come "(...) una persona che ho avuto modo di incontrare, in più occasioni, nei pressi della mia abitazione di [redacted]. Non conosco il

suo nome, ma sono certo della sua faccia. Era un ragazzo muscoloso con un fisico da atleta"; sempre il [redacted] riconosceva fotograficamente la denunciante [redacted] come "una ragazza di nazionalità nigeriana, di cui non conosco il nome ma che ho avuto modo di incontrare, in alcune occasioni, all'interno degli appartamenti di mia proprietà ubicati alla via [redacted] allorquando ivi mi recavo per riscuotere il canone di locazione".

Con riferimento al secondo alloggio in cui la donna aveva dimorato e cioè, in [redacted] alla Via [redacted] ("di fronte al comando dei vigili urbani?"), identificato anche in questo caso il proprietario ed eseguito un controllo di polizia nei confronti di coloro che vi risiedevano ([redacted], [redacted]), emergeva che l'immobile, ceduto dal proprietario [redacted] ad [redacted], era stato a sua volta da quest'ultima ceduto a suo fratello ADRIANO [redacted] "per ospitalità" in data [redacted]. E nel corso di un controllo eseguito dai CC di [redacted] sia l'ADRIANO [redacted] che la [redacted] erano stati trovati all'interno di detto alloggio.

Con riferimento al terzo, in [redacted] alla Piazza [redacted] pur non trovando riscontro l'indicazione del civico fornita dalla [redacted], cionondimeno la Questura di [redacted] rappresentava come, in tale piazza, ad un diverso civico, esistesse un appartamento di notevoli dimensioni, da tempo in uso a cittadini di nazionalità nigeriana, di frequente oggetto di osservazione o controlli da parte delle forze dell'ordine nell'ambito di indagini legate al "mondo della prostituzione di etnia africana" (cfr. nota del [redacted] acquisita in atti).

Venivano, infine, fatte oggetto di approfondimento le circostanze in cui risultava aver perso la vita la cittadina nigeriana di nome "[redacted]" nell'ottobre 2008, attraverso l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari intraprese dopo la sua morte, alla stregua dei quali era possibile accertare che, proprio come narrato da [redacted] in denuncia, il decesso era stato causato da un investimento stradale, verificatosi nel tentativo di costei di sfuggire ad un controllo di polizia mentre si prostituiva sul lungomare di [redacted] assieme ad altre connazionali e alla stessa [redacted].

Dei risultati dell'indagine delegata, testé sintetizzati, la p.g. informava la Procura della Repubblica mediante informativa del [REDACTED] prot. n. [REDACTED] anno [REDACTED], acquisita su concorde richiesta delle parti al fascicolo per il dibattimento con tutti i suoi allegati (tra i quali, verbale di denuncia di [REDACTED] del [REDACTED], verbale di individuazione fotografica eseguita da [REDACTED] in data [REDACTED], cartellini fotosegnalatici e schede dedadattiloscopiche dei soggetti identificati, schede anagrafiche, comunicazione cessione fabbricato, atti relativi al decesso di [REDACTED], verbale di sommarie informazioni di [REDACTED] e individuazione fotografica eseguita in data [REDACTED]), come tale utilizzabile a fini di prova per la decisione.

L'esito di tale attività di indagine induceva il Pubblico Ministero a presentare richiesta di incidente probatorio per assumere la testimonianza della persona offesa prima dell'esercizio dell'azione penale.

Durante l'esame testimoniale assunto con le forme dell'incidente probatorio, svoltosi in data [REDACTED] dinanzi al GIP presso il Tribunale di Bari ed alla presenza degli indagati [REDACTED] e [REDACTED], la [REDACTED] ricostruiva la vicenda oggetto della denuncia presentata il [REDACTED] indicando in modo particolareggiato le circostanze del suo arrivo in Italia e dei suoi successivi spostamenti sul territorio nazionale, dimostrando puntualità nella descrizione dei luoghi e sicurezza nel riconoscimento delle persone coinvolte.

Riferiva, in particolare, che:

era giunta in Italia nell'agosto [REDACTED], a bordo di un'imbarcazione carica di circa quattrocento persone, a seguito di un viaggio durato quasi cinque giorni (da [REDACTED] a [REDACTED] in auto, poi da [REDACTED] attraversando il deserto libico a bordo di un camion, per poi, infine, salpare in mare in direzione di Lampedusa), organizzato per lei dal padre dell'imputato per il corrispettivo di quarantamila euro, che avrebbe dovuto versare al figlio [REDACTED] una volta a destinazione attraverso i proventi del lavoro di cameriera o parrucchiera, che le era stato promesso;

prima della partenza dalla Nigeria, il padre dell'imputato aveva praticato nei suoi confronti riti *hoojoo* (consistiti in tagli sulle dita, sulle unghie, sotto le ascelle),

7

minacciandola, "se non avesse pagato", di subire ancora tali rituali sino a che gli stessi non ne avessero provocato la morte nel caso di "inadempimento delle obbligazioni" di pagamento assunte;

non appena arrivata in Sicilia, aveva contattato "[REDACTED]", utilizzando il numero di telefonia mobile ([REDACTED]) indicatole dal padre "[REDACTED]" prima della partenza;

aveva quindi incontrato il "[REDACTED]" a [REDACTED] per poi raggiungere con lui la città di [REDACTED] ove veniva condotta presso l'abitazione in cui lo stesso già viveva con la sua fidanzata [REDACTED] ed altre due connazionali, una di nome [REDACTED], sita al piano terra della [REDACTED] nelle vicinanze della stazione e della [REDACTED], al civico contrassegnato dal [REDACTED]

solo una volta arrivata a [REDACTED] aveva appreso da "[REDACTED]" e dalla sua fidanzata [REDACTED] di doversi prostituire e di dover consegnare all'uomo tutti proventi del suo lavoro di meretrice;

"[REDACTED]" l'aveva costretta a prostituirsi, nonostante ella avesse provato a ribellarsi, picchiandola (traduceva l'interprete nominata dal GIP di Bari: "l'ha colpita più volte, in particolare sul sopracciglio; è stata parecchio tempo con l'occhio chiuso e non sapeva a chi rivolgersi, neanche ad un medico perché non conosceva nessuno; insomma la percuoteva per tutto il corpo", p. 15, ultimo capoverso del verbale stenotipico di incidente probatorio) e ripetendo nei suoi confronti il rito *voodoo*, nel corso del quale rivolgeva minacce (di far male) anche a "sua madre e sua figlia" (cfr. p. 23 del verbale stenotipico dell'incidente probatorio);

si era dovuta prostituire ogni giorno, dalla sera sino alle cinque del mattino successivo, anche in presenza di condizioni metereologiche sfavorevoli, in località [REDACTED], ove si recava con un autobus che prendeva nei pressi della stazione, in compagnia della [REDACTED] e di altre donne dedite come lei al meretrice; aveva ricevuto indumenti, profilattici e altro materiale per prostituirsi da [REDACTED] era rimasta a [REDACTED] sino a quando non si verificò l'incidente stradale nel quale perse la vita la povera [REDACTED] investita da un'autovettura mentre correva alle sue spalle per sottrarsi ad un controllo della polizia;

qualche mese dopo tale incidente, nel mese di marzo o aprile del [REDACTED] [REDACTED]

██████████" l'aveva condotta a ██████████, dandole sistemazione in un appartamento di quattro stanze nel centro cittadino, ubicato nelle vicinanze della caserma dei vigili urbani e di un negozio di abbigliamento, già occupato da tre ragazze nigeriane (██████████, mentre della terza non ricordava il nome); si era dovuta prostituire anche a ██████████, in località ██████████, che raggiungeva ogni giorno con il treno;

"██████████" l'aveva, infine, condotta da ██████████ a ██████████, in località ██████████, ove aveva abitato in un immobile ubicato in Piazza ██████████, ove risiedeva la sorella dell'imputato "██████████";

i proventi della sua attività di meretricio venivano interamente incamerati da ██████████ e, talvolta, quando si trovava a ██████████, per conto di quest'ultimo, dalla sorella ██████████;

nei primi mesi del 20██ si rivolgeva ad una connazionale per chiedere aiuto e, tramite di lei, otteneva accoglienza in una casa famiglia della Caritas.

Nel corso dell'esame testimoniale, ██████████, rispondendo ad espressa domanda del Pubblico Ministero, riconosceva ██████████ nell'imputato, presente in aula, ██████████; riconosceva ancora una volta, (avendolo già fatto in data ██████████ dinanzi al sovrintendente ██████████ del commissariato di P.S. di ██████████) la sua effigie anche in fotografia, indicandolo come l'individuo di sesso maschile raffigurato in quella, inclusa nel fascicolo che le veniva esibito in visione, contrassegnata dal n. 14.

Riconosceva, altresì, tra i presenti in aula ██████████, ovvero la fidanzata di ██████████ con cui viveva nell'appartamento di Via ██████████ a ██████████ mostratole il medesimo fascicolo, riconosceva tra le persone ritratte nelle fotografie nn. 20, 26 e 29 sia ██████████ che le altre due connazionali che vivevano con lei a ██████████.

Dichiarava, infine, di non sapere se le altre prostitute con lei conviventi, ad eccezione della ██████████ versassero a ██████████ gli introiti derivanti dalla loro attività di meretricio (traduzione dell'interprete "lei dice che è sicura solo di sé che era - diciamo - vittima del ██████████, però delle altre tre non lo sa", cfr. p. 19 del verbale stenotipico dell'incidente probatorio; quanto a ██████████, cfr. p. 24 del medesimo

verbale, ove si legge "lei e [redacted] facevano tutto insieme, anche [redacted] dava i soldi della prostituzione a [redacted]").

Ritiene il collegio che la versione degli accadimenti fornita da [redacted] sia puntuale, dettagliata, costante, logicamente coerente e priva di contraddizioni di rilievo, sì da superare positivamente il vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva cui deve necessariamente sottoporsi la testimonianza della persona offesa costituita parte civile. Peraltro, identica ricostruzione dei gravi fatti di violenza e minaccia subiti ad opera dell'imputato allo scopo di procurarsi ingiusti profitti, la teste aveva riferito agli educatori del "Progetto - [redacted] S. [redacted] N. [redacted]" - [redacted] e [redacted] della Provincia di [redacted], i quali li avevano riassunti, in termini sostanzialmente identici a quelli riferiti al GIP, in una relazione trasmessa alla Associazione Onlus [redacted] di Bergamo per l'inserimento nella comunità da quest'ultima gestita (vedila allegata alla nota n. [redacted] anno [redacted] della squadra di P.G.-CC del [redacted]).

La mancanza di esitazioni ed incertezze nel racconto, ad eccezione di quelle legate alle difficoltà di traduzione, sono elementi sintomatici della capacità della dichiarante di elaborare i ricordi e di esporli in maniera compiuta e dettagliata.

Ancora, l'assenza di elementi probatori di segno contrario, capaci di contrastare le accuse rivolte dalla persona offesa, consente una verifica senz'altro positiva della sua credibilità, nonostante l'interesse del quale è portatrice nel processo come parte civile.

Né le risultanze probatorie hanno fatto emergere elementi per ritenere che [redacted] potesse essere animata da un intento calunniatorio ovvero che la stessa nutrisse nei confronti dell'imputato sentimenti di odio, rancore o anche solo di inimicizia, tali da indurla a muovere accuse infondate; è parere del Tribunale, in proposito, che le dichiarazioni del teste a discarico [redacted] a proposito del rapporto sentimentale che avrebbe unito la [redacted] all'imputato e della scelta di quest'ultimo di preferire a lei la fidanzata [redacted], nonché a proposito di un'interruzione di gravidanza conseguente proprio alla crisi di tale rapporto determinata dalla scoperta dello stesso da parte di [redacted], non inficino

la credibilità della dichiarante, né corroborino la tesi difensiva secondo cui la presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria avrebbe sotteso un intento ritorsivo della stessa.

Da un lato, infatti, a svalutare la credibilità della teste [redacted] contribuisce la considerazione di una sicura propensione al mendacio da parte della stessa quale ricavabile dalla falsità delle dichiarazioni sulle proprie generalità rese in occasione dei fotosegnalamenti di polizia.

Dall'altro, in ogni caso, la circostanza che la [redacted] potesse intrattenere rapporti sessuali con l'imputato (riferiti dalla stessa teste) non appare neppure così inverosimile, né comunque incompatibile con la versione dei fatti offerta dalla vittima, ben potendo ipotizzarsi che chi sia costretto da taluno a prostituirsi possa essere costretto a concedere favori sessuali anche al proprio aguzzino; quanto, invece, alla circostanza dell'aborto, se difettano ulteriori elementi di prova che consentano di ritenerla veridica o comunque di riferire la paternità del feto all'imputato, tuttavia anch'essa risulterebbe potenzialmente conciliabile con "la vita da strada" a cui la vittima era costretta pur di sottrarsi alle conseguenze mortali derivanti dai riti *voodoo* cui era stata sottoposta.

L'istruttoria dibattimentale non ha fornito neppure elementi dai quali desumere fondatamente che la persona offesa sia soggetto abitualmente incline alla descrizione di fatti non rispondenti al vero ovvero che la stessa abbia potuto subire condizionamenti o manipolazioni tali da poter essere indotta a mentire.

Tali considerazioni sorreggono una valutazione di intrinseca attendibilità della testimonianza della denunciante, perché oltremodo particolareggiata e mai contraddittoria; di credibilità soggettiva della dichiarante, perché non adeguatamente comprovato un intento infamante, ritorsivo o di calunnia; di attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni predibattimentali a contenuto accusatorio, perché corroborate da una pluralità di elementi di riscontro esterni e dei quali si è già detto in precedenza.

Supportata com'è da altri elementi probatori, vagliata l'attendibilità della dichiarante sotto il duplice profilo appena indicato, la testimonianza di [redacted] può, perciò, a parere del Tribunale, costituire fondamento di

11

[Handwritten signature]

un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli sub. a) del capo di accusa, ritenuta condivisibile la qualificazione giuridica dei fatti data dal Pubblico Ministero.

Vi è prova, infatti, che la ██████ giunta in Italia con l'illusione di poter ritrarre dal lavoro onesto promessole i guadagni necessari per assicurare a sua figlia, di soli quattro anni e rimasta orfana di padre, una vita dignitosa in Nigeria, sia stata costretta, invece, ad esercitare la prostituzione su strada, prima a ██████, poi a ██████, infine a ██████, sempre in località (██████████, ██████ a ██████, ██████ a ██████) in cui – come segnalato dalle forze di polizia – è noto il traffico di meretrici; vi è prova, altresì, che l'effetto di costringimento sia stato realizzato, oltre che mediante violenza (picchiando e percuotendo ripetutamente la vittima), anche attraverso la reiterazione nei suoi confronti di rituali *voodoo*, idonei a soggiogarne completamente la volontà per il timore, che ne derivava, di morte o altro grave male per sé e per la propria famiglia; è, infine, dimostrato che, la coartazione della libertà di autodeterminazione della vittima conseguita attraverso la violenza ed il ricorso a pratiche *voodoo* (che comunque, per la loro invasività sul corpo della vittima, attingevano anche la dimensione della violenza personale) sia stata causa di un profitto per l'agente, con danno per la stessa, quali conseguenze eziologicamente ricollegabili ad un *facere* che questa sia stata costretta a porre in essere.

Se, pertanto, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, per le ragioni innanzi esposte, consentono di ritenere provato che l'agente abbia esercitato violenza e minacce nei suoi confronti per coartarne la volontà affinché si prostituisse e gli corrispondesse per intero i proventi della sua attività, è perciò possibile ravvisare nella condotta che gli è addebitata i presupposti per la configurabilità della fattispecie estorsiva contestata dalla pubblica accusa e non, invece, quelli della diversa ipotesi delittuosa dello sfruttamento della prostituzione aggravata dall'uso della violenza o minaccia, delineata dagli artt. 3 n. 8) e 4 n. 1) l. 75/58; per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, avuto riguardo alla *ratio* sottesa alla previsione da ultimo citata, che persegue

l'obiettivo di impedire che taluno tragga un ingiustificato vantaggio dai guadagni ricavati attraverso la prostituzione, atteso il peculiare disvalore sociale e morale che presenta tale forma di parassitismo, il tratto distintivo tra le due ipotesi criminose deve essere individuato nel fatto che, in quella prevista dalla legge Merlin, la condotta del soggetto sfruttato non cessa di essere caratterizzata, malgrado l'uso della violenza o della minaccia, dalla volontarietà della scelta di continuare ad esercitare il meretricio e di consentire all'agente di "approfittare indebitamente" di quella condizione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25682 del 10/06/2008 Ud. (dep. 24/06/2008, in cui si osserva, tra l'altro, che *"la norma, pertanto, tutela un interesse eminentemente pubblico, e non l'interesse privato della persona che esercita la prostituzione, la quale ultima, pur "subendo" lo sfruttamento, è comunque consenziente e non riveste – secondo l'opinione più tradizionale – la qualità di persona offesa"*).

Se ne deve inferire che, ove attraverso la violenza o la minaccia la persona che si prostituisce sia stata costretta a fare o ad omettere di fare alcunché, e lo "sfruttatore" abbia da ciò conseguito un ingiusto profitto con danno per il soggetto "sfruttato", la fattispecie ravvisabile sarà necessariamente quella delineata dall'art. 629 c.p. (cfr., ancora, Sez. 3, Sentenza n. 41774 del 16/04/2013 Ud. (dep. 10/10/2013), in cui si afferma che *"in tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre nel secondo caso si configura il reato di estorsione se la persona che si prostituisce viene costretta con la violenza o la minaccia, contro la propria volontà, a soggiacere allo sfruttamento e se lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto"*).

Nel caso concreto, l'esercizio della prostituzione da parte di [REDACTED] non costituì oggetto di una scelta volontaria di costei, ma al contrario frutto di costrizione conseguente all'intimidazione subita da [REDACTED] mediante ripetuti atti di violenza e la sottoposizione al *voodoo*.

Ne discende che lo sfruttamento della prostituzione della [REDACTED] da parte dell'imputato attraverso la coattiva dazione in suo favore dei relativi proventi

costituisce, non già condotta costitutiva del reato di cui all'art. 3 n. 8) l. 75/58, stante la mancanza di libertà nella scelta di esercitare il meretricio, bensì elemento costitutivo della fattispecie di estorsione di cui all'art. 629 c.p., ad integrare la quale concorre l'elemento appunto della costrizione.

Completa la descrizione legislativa della fattispecie incriminatrice contestata la previsione della necessità di un dolo generico, che consiste nella previsione e volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, accompagnato dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia a questo scopo; su tale versante, il Tribunale ritiene di poter ravvisare un'elevata carica volitiva nella condotta dell'agente che, anche attraverso il ricorso a pratiche magico religiose proprie della tradizione africana, intendeva sortire nella propria vittima una condizione di soggezione psicologica tale da annientarne la volontà e porla di fronte all'alternativa di aderire alle sue richieste per non subire il male minacciato.

Va, invece, esclusa la sussistenza, nel caso concreto, dell'aggravante delle più persone riunite, contestata dal Pubblico Ministero, difettando prova certa della simultanea presenza di più persone nel luogo e al momento in cui la [redacted] veniva sottoposta a violenze o ai rituali *voodoo* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012 Ud. (dep. 05/06/2012), ove si afferma che "... il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima", così delineando "... una fattispecie plurisoggettiva necessaria; che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva").

Ferma, dunque, la declaratoria di colpevolezza dell'imputato in relazione al capo a) dell'imputazione, ricorrendo tutti gli estremi della fattispecie di reato ivi contestata, il Tribunale ritiene il compendio probatorio disponibile invece

Ma

insufficiente a corroborare (oltre ogni ragionevole dubbio, come richiesto dall'art. 533, comma 1 c.p.p., modificato dalla l. 46/2006) l'ipotesi accusatoria di cui al capo b), secondo cui allo stesso sarebbe ascrivibile lo sfruttamento della prostituzione di almeno altre tre donne di nazionalità nigeriana.

In proposito, le dichiarazioni di [redacted] non offrono elementi per chiarire se le connazionali con lei dedite al meretricio, al pari conviventi con [redacted], versassero a quest'ultimo i loro guadagni, anche solo parzialmente o a copertura delle spese domestiche.

La testimonianza della [redacted] è, quanto a tale aspetto, piuttosto generica, non consentendo di comprendere se, a prescindere dalla volontarietà o meno della scelta di prostituirsi ("lei dice che è sicura solo di sé che era - diciamo - vittima del [redacted], però delle altre tre non lo sa", cfr. p. 19 del verbale stenotipico dell'incidente probatorio), [redacted] sfruttasse le altre sue connazionali sottraendo loro i proventi del meretricio; inoltre, con riguardo a [redacted], benché la [redacted] affermi che "facevano tutto insieme, anche [redacted] dava i soldi della prostituzione a [redacted]", la testimonianza non ha chiarito se di tale circostanza ella abbia avuto diretta percezione o conoscenza soltanto indiretta per averla appresa dall'interessata, sicché tale dichiarazione rimane priva di significato probatorio univoco, anche per l'impossibilità di esame della teste di riferimento, perché deceduta.

Non si ravvisano, ad ogni modo, nel materiale istruttorio raccolto utili elementi di prova dell'accusa elevata a carico dell'imputato; al contrario, l'unica altra prostituta escussa nel corso del dibattimento, [redacted], ha dichiarato di aver sempre trattenuto per sé i guadagni e di aver corrisposto ad [redacted] soltanto la propria quota di partecipazione alle spese di gestione dell'immobile in [redacted] alla Via [redacted] (per circa 150/200 euro mensili).

La mancanza di evidenze probatorie univoche quanto ai presupposti per la configurabilità dello sfruttamento dell'altrui prostituzione giustifica un esito assolutorio del giudizio nei confronti dell'imputato con riguardo a tale ipotesi di reato, sia pure con la formula di cui al *cpv.* dell'art. 530 c.p.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio da applicare al responsabile, possono essere riconosciute all'[redacted] le circostanze attenuanti generiche in

15

ragione della sua incensuratezza e del corretto comportamento processuale da lui tenuto, consentendo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti nella fase delle indagini preliminari ed agevolando in tal modo una agevole definizione del giudizio.

La pena, avuto riguardo a tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e in particolare alle concrete e gravi modalità dell'azione come innanzi dettagliatamente ricostruite, può essere equamente determinata in anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così calcolata:

- pena base anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
- diminuita la pena per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro ed euro 800,00;
- * aumentata ad anni cinque ed euro 1.000,00 ex art. 81 c.p.;

Sull'imputato graverà, per effetto della condanna, il pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

La condanna importa, in considerazione dell'entità della pena detentiva inflitta, l'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 c.p.

Decidendo sulle questioni civili, il Tribunale ritiene raggiunta la prova del fatto dannoso e giudica perciò fondata la domanda di risarcimento formulata da [REDACTED] e dall'associazione Giraffa Onlus; dispone, tuttavia, la liquidazione del danno in sede civile, concedendo alla parte civile [REDACTED] [REDACTED] una somma a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art. 539, comma 2 c.p.p., da imputarsi alla liquidazione definitiva, di importo pari ad euro quindicimila/00.

L'imputato dovrà altresì rifondere alle parti civili le spese processuali da queste sostenute, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 – 535 c.p.p.

dichiara [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione, ed esclusa la contestata aggravante e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed € 1000,00 di

1/3

multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare;

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

letto l'art. 530, comma 2 c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo b) dell'imputazione perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili

██████████ e GIRAFFA ONLUS, da liquidarsi in separato giudizio;

condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00 a favore della costituita parte civile ██████████


██████████ e al rimborso delle spese di lite sostenute dalle costituite parti civili

nella misura complessiva di € 3050,57 (di cui € 50,57 per esborsi), oltre accessori di legge;

indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Bari, ██████████

Il Presidente est.

██████████


Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa ██████████

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, ██████████

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

██████████
